Legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58 - TESTO VIGENTE dal 29/12/1990

Disposizioni finanziarie per il completamento dell' opera di rinascita delle zone terremotate del Friuli - Venezia Giulia.

Art. 5

- **1.** L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana Valli del Natisone un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per le spese relative ad opere, impianti e attrezzature, per l' esecuzione degli interventi necessari ad assicurare il rifornimento idropotabile nelle Valli del Natisone.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1990.
- **3.** A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito alla Rubrica n. 11 programma 1.1.2. spesa d' investimento Categoria 2.3. Sezione VIII- il capitolo 2338 (2.1.234.3.08.16) con la denominazione: << Finanziamento straordinario alla Comunità montana Valli del Natisone per le spese relative ad opere, impianti e attrezzature, per l' esecuzione degli interventi necessari ad assicurare il rifornimento idropotabile nelle Valli del Natisone >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.